



Determinazione n. 5 del 18 marzo 2015 atti n. 74/2010

**Oggetto: Servizio per la manutenzione globale di tutte le apparecchiature biomedicali delle sedi dell'Azienda Ospedaliera - n° CIG 6180238DB9
Autorizzazione al rinnovo del subappalto**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 271 del 30 luglio 2010, atti n. 74/2010 questa Azienda Ospedaliera ha disposto di provvedere all'indizione delle procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche per la durata di quattro anni - ripetibili per anni 1-, da affidare con procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 55 e 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- che, espletata la gara, con deliberazione n. 1 del 3 gennaio 2011 atti n. 74/2010 questa Azienda aggiudicava il servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomedicali alla ATI Prima Vera SpA – Antas Srl – via Giovanni da Udine n. 15 20156 Milano, la quale dichiarava, in sede di offerta, di voler subappaltare nei limiti previsti dalla normativa vigente, parte della manutenzione;
- che, dopo la verifica dei requisiti, con deliberazioni nn. 104 del 22 marzo, atti 74/2011 e n. 116 del 29 marzo 2011 pari atti, veniva approvato il contratto e l'integrazione del medesimo, con l'ATI Prima Vera SpA – Antas Srl;
- che, con deliberazione n. 291 del 18 luglio 2014 è stata approvata la ripetizione di anni uno del contratto in essere;

Vista

- la richiesta di autorizzazione al subappalto, pervenuta in data 18 febbraio 2015 da parte della Prima Vera Spa: mandataria della ATI Prima Vera SpA – Antas Srl, relativa al servizio di manutenzione globale di tutte le apparecchiature biomedicali delle sedi dell'Azienda, alla Ditta Tesi Srl, con sede in viale Lombardia 88/90 a Milano, CF e Partita IVA N. 10141820156, rappresentata dal sig. Daniele Angusti;
- la documentazione allegata alla richiesta, conformemente a quanto disposto dall'art. 118 del D.lgs 163/2006 relativa a.
 - contratto di subappalto con Tesi Srl, avente per oggetto l'esecuzione delle attività di verifica sicurezza elettrica, manutenzione preventiva, controlli funzionali, tarature e verifiche delle apparecchiature biomediche;
 - documento di valutazione dei rischi interferenziali;



Determinazione n. 5 del 18 marzo 2015 atti n. 74/2010

- dichiarazione del Committente e della Ditta Esecutrice in ottemperanza all'art 3, comma 7 della legge 136/2010;
- certificato del casellario giudiziale e quello relativo ai carichi pendenti relativamente a tutti i componenti gli organi sociali, al legale rappresentante e al direttore tecnico;
- dichiarazione attestante che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata alcuna sanzione o misura cautelare prevista dal D.Lgs 231/01;
- dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 12 D.Lgs. 157/1995 – art. 38 -D.Lgs 163/06;
- dichiarazione, resa anche dalle Aziende componenti ATI, di insussistenza di eventuali forme di controllo o collegamento con l'Impresa affidataria del subappalto;
- dichiarazione di adempimento obblighi di sicurezza;
- dichiarazione di osservanza obblighi economici e normativi previsti dagli applicabili contratti collettivi in vigore;
- dichiarazione della Ditta esecutrice di rispetto di quanto previsto dall'art. 118, comma 4 in relazione alle attività affidate.

Visto

l'art. 1 comma 2 del DPR 252/98 che alla lettera e) esenta dalle verifiche antimafia i provvedimenti, atti e contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non supera gli € 154.937,07 IVA esclusa e la circolare del Ministro dell'Interno n. 559/leg/240.517.8 del 18 dicembre 1998 che al punto 3 lettera d) espressamente include tra i rapporti per i quali non è necessario procedere a verifiche antimafia i subappalti al di sotto di tale cifra;

considerato, che l'importo del contratto di subappalto non supera il limite massimo del 30% riferito all'importo di aggiudicazione della gara relativa all'affidamento del servizio di manutenzione globale di tutte le apparecchiature biomedicali aggiudicato alla ATI Prima Vera – Antas, così come previsto al comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e consentito dal Disciplinare di gara;

ritenuto, per le motivazioni sopra richiamate, di procedere all'autorizzazione del contratto di subappalto tra la ATI Prima Vera SpA – Antas Srl e Tesi Srl, al fine di consentire le attività di verifica di sicurezza elettrica, manutenzione preventiva, i controlli funzionali, taratura e verifiche della apparecchiature biomediche dell'Azienda;

VISTA la deliberazione n. 357 del 24 novembre 2006, atti n. 63/2003, con la quale il Direttore Generale ha approvato il Regolamento "Poteri, funzioni e compiti dei Dirigenti di linea della Direzione Amministrativa e modalità di adozione degli atti di competenza" e schede annesse;

DETERMINA

per i motivi rappresentati nella parte espositiva

- 1) di autorizzare il rinnovo del contratto di subappalto tra la Prima Vera SpA e la Ditta Tesi Srl, avente per oggetto l'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generale, la manutenzione preventiva, i controlli funzionali, le tarature e le verifiche secondo normative particolari (CEI-EN 60601-2-XX) sulle apparecchiature dell'Azienda per tutta la durata di anni uno, per un importo pari a € 100.000,00.=



Determinazione n. 5 del 18 marzo 2015 atti n. 74/2010

- 2) di dare atto che la gestione del rapporto contrattuale, relativo al subappalto in parola, verrà effettuata dal Responsabile della s.s. Settore Impianti tecnologici, RUP, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 163/2006;
- 3) di dare atto che l'importo del contratto di subappalto non supera il limite massimo del 30% riferito all'importo di aggiudicazione della gara relativa all'affidamento del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda, aggiudicato alla ATI Prima Vera SpA – Antas Srl , così come previsto al comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e consentito dal Disciplinare di gara;
- 4) di dare atto che le spese del servizio sono interamente a carico della Prima Vera SpA, 'mandataria dell'ATI Prima Vera SpA – Antas Srl aggiudicataria del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomedicali;
- 5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18 comma 7 della Legge Regionale n°33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della LR n°33/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Massimiliano Agistri

L'atto si compone di n° 3 (tre) pagine
Il presente atto non è soggetto a controllo

UO Gestione Tecnico Patrimoniale
Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Agistri
Pratica trattata da Alma MInotto